

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 1972 DI P. R. I. M. A. CONVOCAZIONE

N. 198 prot.  
 N. 3 dell'O.d.G.  
 N. 3 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 71  
 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE PER I CONSIGLIERI REGIONALI"

L'anno millenovecentosettantadue il giorno diciotto del mese di gennaio  
 alle ore 11,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino FINOCCHIARO  
 vice presidenti i sigg. AUGELLI dott. Raffaele e MATARRESE on. dott. Giuseppe  
 segretari i sigg. Antonio VENTURA  
 e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale DONVITO.

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	/		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	/	
2) Alemanno dr. Francesco	/		27) Monfredi avv. Angelo	/	
3) Andretta avv. Aurelio	/		28) Palma avv. Vincenzo	/	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	/		29) Panico sig. Pasquale	/	
5) Augelli avv. Raffaele	/		30) Papa sig. Giuseppe	/	
6) Baldassarre dr. Gaetano	/		31) Papapietro sig. Giovanni	/	
7) Borgia dr. Carlo	/		32) Piacquadio avv. Antonio	/	
8) Calvario avv. Pasquale	/		33) Princigalli sig. Giacomo	/	
9) Clemente sig. Tommaso	/		34) Pulli dr. rag. Emilio	/	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	/		35) Quarta dr. Nicola	/	
11) Colamonaco sig.ra Maria	/		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	/	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	/		37) Rizzo prof. Marcello	/	
13) Consiglio avv. Gabriele		/	38) Romano avv. Domenico	/	
14) Conte prof. Giuseppe	/		39) Romeo on. Antonio	/	
15) Di Giesi sig. Michele	/		40) Rossi dr. Angelo	/	
16) Dilonardo prof. Giovanni	/		41) Rotolo avv. Nicola	/	
17) Di Stefano sig. Nicola	/		42) Sasso on. prof. Giuseppe		/
18) Fantasia prof. Matteo	/		43) Scamarcio avv. Gaetano	/	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	/		44) Schilardi prof. Giovanni	/	
20) Fiore dr. Alessandro	/		45) Somma sig. Antonio	/	
21) Giampaolo prof. Filippo	/		46) Sorice avv. Enzo	/	
22) Grosso dr. Antonio	/		47) Tarricone prof. Luigi	/	
23) Laera sig. Alessandro	/		48) Tatarella dr. Giuseppe	/	
24) Liuzzi dr. Francesco	/		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	/	
25) Margiotta avv. Giovanni		/	50) Ventura sig. Antonio	/	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente riferisce: Il Governo, con nota telegrafica n. 200/0.. 13.5 trasmessa dal Commissario di Governo per la Regione Puglia, ha rinviato la legge regionale 6 dicembre 1971, concernente "Trattamento economico di missione per i consiglieri regionali, con le seguenti osservazioni:

- "anche se non più in vigore artt. 16, 24, 29 della legge 10/2/953, n. 62, che equiparavano Presidenti Consiglio et Giunta Regionali at funzionari Stato ex grado III et membri Giunta at ex grado IV, ugualmente debet ritenersi che provvedimento in esame violi un principio istituzionale, in quanto misure indennità corrisposte at Organi regionali sunt notevolmente superiori at quelle attribuite at Sottosegretari di Stato et Ministri, che pure habent posizione costituzionale non posseduta da suddetti Organi regionali. Rilevasi inoltre che at effetti legge in esame Consiglieri regionali et membri Giunta sunt equiparati Presidenti relativi consessi laddove solo questi ultimi habent veste rappresentativa esterna. Altro rilievo di carattere formale concerne disapplicazione articolo 81 Costituzione per quanto riguarda copertura spesa. Provvedimento in esame avrebbe dovuto stabilire spesa annua autorizzata et indicare relativi mezzi copertura, anche per spesa successiva 31 dicembre '71 anzichè fare generico riferimento at stanziamento Bilancio. Per questi motivi Governo habet rinviato legge regionale at nuovo esame Consiglio Regionale".

C'è da osservare, in primis, prosegue il Presidente, che la legge regionale non viola alcun principio istituzionale in quanto, regolando in maniera autonoma la materia, non fa alcuna distinzione tra Presidenti del Consiglio e della Giunta, membri della Giunta e Consiglieri Regionali: tutti nel momento in cui si recano in missione sono e devono ritenersi inviati del Consiglio o della Giunta; non potrebbe ammettersi, in nessun caso, la possibilità riservata solo ad alcuni di essere inviati



6 dicembre 1971, nel modo seguente:

Art. 1.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti dell'Ufficio Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione in altre regioni od all'estero per ragioni del loro ufficio o per mandato del Consiglio o della Giunta, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite del costo del biglietto di prima classe o di aereo e degli eventuali supplementi (escluso quello per il vitto) nonchè per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio o noleggiato, quando manchino i mezzi ordinari di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio, una indennità di L. 45 per chilometro.

Approvato all'unanimità con votazione palese, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno).

Art. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missione di servizio all'intero o all'estero, spetta una indennità supplementare pari al 20% del costo del biglietto di viaggio in ferrovia o in altri mezzi di linea e del 10% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo o in piroscavo.

L'indennità supplementare si applica anche su supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

Approvato all'unanimità con votazione palese, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno).

Art. 3.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione all'interno spetta, oltre il rimborso delle spese di

viaggio e l'indennità supplementare di cui al precedente art. 2, una indennità di trasferta di L. 20.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla Regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Per le missioni effettuate all'estero spetta una indennità di trasferta di L. 25.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla Regione, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore.

Approvato all'unanimità con votazione palese, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno).

#### Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà fino al 31 dicembre 1971 con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente con gli ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale.

Approvato all'unanimità con votazione palese, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno).

#### Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato all'unanimità con votazione palese, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno).

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vota, quindi, nuovamente la legge nel suo complesso, nel testo originario.

#### Art. 1.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai

componenti dell'Ufficio Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione in altre regioni od all'estero per ragioni del loro ufficio o per mandato del Consiglio o della Giunta, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite del costo del biglietto di prima classe o di aereo e degli eventuali supplementi (escluso quello per il vitto), nonchè per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio o noleggiato, quando manchino i mezzi ordinari di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio, una indennità di L. 45 per chilometro.

#### Art. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missione di servizio all'interno o all'estero, spetta una indennità supplementare pari al 20% del costo del biglietto di viaggio in ferrovia o in altri mezzi di linea e del 10% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo o in piroscafo.

L'indennità supplementare si applica anche sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.

#### Art. 3.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Consiglieri Regionali che si recano in missione all'interno spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità supplementare di cui al precedente art. 2, una indennità di trasferta di L. 20.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla Regione, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Per le missioni effettuate all'estero spetta una indennità di trasferta di L. 25.000 per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il

viaggio) di assenza dalla Regione, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà fino al 31 dicembre 1971 con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente con gli ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a norma del 4° comma dell'art. 127 della Costituzione, approva, di nuovo, nel suo complesso, con votazione palese, all'unanimità, con quattro astenuti (Tatarella, Liuzzi, Piacquadio, Alemanno) la legge regionale 6 dicembre 1971 "Trattamento economico di missione per i Consiglieri".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


F/to Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F/to Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

21 GEN. 1972



p. c. c.  
(Dot. Proc. Pasquale Donvito)